



COMUNE DI NEMBRO
(Provincia di Bergamo)

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DEL MANTO STRADALE E
SUE PERTINENZE CON IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.**

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sommario

Art.1 – Oggetto	2
Art. 2 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino – Tempistica.....	2
Art. 3 – Modalità operative.....	3
Art. 4 - Remunerazione del servizio	4
Art. 5 - Luoghi di esecuzione del servizio e richieste di dati riferiti agli incidenti	4
Art. 6 - Durata ed importo della concessione	5
Art. 7 - Requisiti del concessionario	5
7.1 - Requisiti di idoneità:	5
7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	6
7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale	6
7.4 - Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento del servizio	6
7.5 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione al Concessionario	7
7.6 - Controllo e mantenimento dei requisiti.....	8
Art. 8 – Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi	8
Art. 9 – Garanzia a corredo dell'offerta - Garanzia definitiva.....	9
Art. 10 – Responsabilità e assicurazione	9
Art. 11 - Obblighi a carico del concessionario.....	10
Art. 12 - Obblighi in materia di tutela ambientale.....	12
Art. 13 – Organico del Concessionario.....	12
Art. 14 – Obblighi verso il personale dipendente	13
Art. 15 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili	13
Art. 16 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	13
Art. 17 – Sospensione dei servizi	14
Art. 18 – Subappalto – Sub-contratto.....	14
Art. 19 - Controlli.....	14
Art. 20 - Richiami e diffide in corso d'esecuzione - Penali	14
Art. 21 – Revoca – Risoluzione - Recesso	17
Art. 22 – Divieti	19
Art. 23 - Codice di comportamento.....	19
Art. 24 - Foro competente	19
Art. 25 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	19
Art. 26 - Spese contrattuali e registrazione	20
Art. 27 - Riservatezza	20
Art. 28 – Norme di rinvio	20

Art.1 – Oggetto

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

In particolare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali prevede le seguenti prestazioni:

- ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
- recupero dei rifiuti solidi, liquidi e dei frammenti costituiti dalle parti danneggiate oggetto di avulsione a seguito di impatto dei veicoli eventualmente dispersi sul manto stradale;
- recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale, l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla carreggiata, ogni altra attività necessaria, in relazione alla eventuale perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;
- posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.
- il ripristino dello stato dei luoghi, nelle pertinenze stradali danneggiate dall'incidente stradale (ad es. barriere metalliche, barriere in calcestruzzo, segnaletica verticale e orizzontale, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, etc.);

Tali interventi costituiscono obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., recante "Testo Unico in materia ambientale".

Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali, tracce ematiche e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, integrato dalle eventuali migliorie offerte dal concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal presente Capitolato, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i..

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino – Tempistica

Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

- A. "interventi "standard": ripristino della sicurezza stradale e reintegro delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino anche l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati, la pulizia del piano viabile dalle tracce ematiche e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale - prestazione principale.
- B. "interventi di perdita di carico": corrispondono alle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti - prestazione principale.

- C. “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”: corrispondono agli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico del concessionario - prestazione principale.
- D. “Interventi rilevanti”: corrispondono alle attività strumentali alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolte a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione - prestazione principale;
- E. “interventi a vuoto”: corrispondono alle attività conseguenti ad incidenti che risultino privi di sversamenti e/o di detriti solidi dispersi, danneggiamento di manufatti o strutture stradali, per le quali nessun compenso potrà essere richiesto all’Amministrazione comunale, alle compagnie di assicurazione o al cittadino - prestazione principale.
- F. “Riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti dei manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard-rail, ecc., di pertinenza del Comune di Nembro)” - prestazione secondaria: tali riparazioni devono essere effettuate entro 3 mesi dalla richiesta di intervento, salvo casi di particolare rilevanza per i quali la tempistica è individuata nella medesima richiesta di intervento.
- G. Messa a disposizione di un presidio (struttura operativa) in servizio 24 ore su 24, per n. 365 giorni l'anno, attraverso apposita utenza telefonica a cui gli utenti della strada, la Polizia locale, le forze dell’Ordine presenti sul territorio ovvero il personale comunale potranno rivolgersi; il presidio dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino del concessionario di intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi offerti dal concorrente - prestazione secondaria.

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità comunque non dovranno superare:

- 35 minuti dalla chiamata per i giorni feriali dalle 6.00 alle 22.00 sabato escluso;
- 50 minuti dalla chiamata per giorni feriali dalle 22.00 alle 6.00 sabato escluso;
- 50 minuti tutti i giorni festivi e il sabato dalle 0.00 alle 24.00

A tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall’avvio del servizio, di un presidio operativo, con mezzi e personale specializzati, sul territorio del Comune o nel raggio di 30 km. I 30 km saranno calcolati partendo dalla sede municipale in via Roma n. 13.

I tempi di intervento su esposti, o il minor tempo di intervento eventualmente offerto in sede di gara, decorrono dalla richiesta, effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde della centrale operativa.

Art. 3 – Modalità operative

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e smi). Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

Gli operatori impiegati dal concessionario, adeguatamente formati secondo la normativa vigente, dovranno svolgere gli interventi di cui agli articoli precedenti, ed in particolare:

- “pulizia” del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati in dotazione dei veicoli coinvolti, recupero dei solidi non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi;
- “lavaggio” del piano stradale con tensioattivi ecologici, agenti miscelatori disperdenti e disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi nonché delle tracce biologiche ed ematiche;

- “aspirazione” dell’emulsione prodotta e lavaggio finale tramite apparecchiature ad alta pressione;
- trasporto del rifiuto raccolto, deposito e successivo indirizzamento allo smaltimento.

Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle vigenti normative in termini di sicurezza stradale di cui al DLgs 285/1992 e s.m.i. “Codice della strada”, con particolare riferimento a quanto previsto dal vigente art. 21, tutela ambientale di cui al DLgs 152/2006 e s.m.i. e salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Dovranno pertanto essere utilizzati prodotti a norma di legge, possibilmente biologici o ecologici e certificati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. In particolare si richiede l’utilizzo di reagenti adeguati alla completa rimozione di eventuali tracce ematiche dalle superfici interessate dai sinistri.

Ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), il personale addetto alle operazioni sulla strada dovrà essere dotato di vestiario ad alta visibilità, che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e deve essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alle norme di legge in materia.

In merito a quanto sopra l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 4 - Remunerazione del servizio

Ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. 36/2023, il corrispettivo per il concessionario è costituito unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, essendo esposto alle fluttuazioni del mercato e non essendo garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.

Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del precedente comma.

A tal fine l’Ente affidatario - Comune di Nembro - si impegna a sottoscrivere la delega ex art. 2054 C.C. necessaria al concessionario per proporre azioni finalizzate ad ottenere i dovuti risarcimenti dalle Compagnie di Assicurazione che forniscono garanzie assicurative per i veicoli coinvolti nell’incidente.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del concessionario del servizio, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l’intervento.

Il Concessionario non potrà avanzare pretese o richieste economiche anche nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.

L’entità del compenso spettante al concessionario è dipendente dal numero degli interventi effettuati a seguito del verificarsi di incidenti e dal numero delle rivalse che potranno essere positivamente esperite nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o relative compagnie assicuratrici, fermo restando l’obbligo del concessionario di garantire la continuità e tempestività del servizio per tutta la durata del contratto.

Art. 5 - Luoghi di esecuzione del servizio e richieste di dati riferiti agli incidenti

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e pertinenze di competenza del Comune di Nembro.

Le richieste dei dati riferiti agli incidenti che hanno dato luogo all’intervento, dovranno essere inoltrate al Servizio di Polizia Locale.

Art. 6 - Durata ed importo della concessione

L'affidamento in concessione avrà la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di concessione o dalla data del verbale di consegna del servizio.

I primi sei mesi di vigenza contrattuale avranno carattere sperimentale. In caso di esito negativo della sperimentazione, qualora il Responsabile Unico del Progetto riscontri che il servizio non venga correttamente svolto, l'Amministrazione comunale si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/1990.

Ai soli fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (di cui agli art. 14, comma 4 e art. 179, comma 3 del D.lgs. 36/2023), nonché per la quantificazione del contributo da versare ad ANAC, per il calcolo dell'importo delle cauzioni nonché al fine del conteggio delle spese di contratto finalizzate alla stipulazione, il valore stimato della concessione è stato quantificato, sulla base del dato storico disponibile in € 60.000,00, oltre IVA ai sensi di legge, trattandosi di contratto privo di corrispettivo pecuniario a favore del concessionario/esecutore del contratto medesimo.

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante e non valutabile in termini di rischi specifici ed inoltre trattasi di servizio per il quale non è prevista alcuna esecuzione all'interno delle sedi dell'Amministrazione medesima. Non risulta pertanto necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

Ai fini di cui all'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, il costo della manodopera è stato stimato in € 16.000,00 per tutta la durata della concessione.

Art. 7 - Requisiti del concessionario

Oltre ai "requisiti di ordine generale" previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, il non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione concedente negli ultimi tre anni, il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

7.1 - Requisiti di idoneità:

- iscrizione presso la C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. 581/1995, per attività pertinente con l'oggetto della concessione del servizio descritto nell'art.1 del presente Capitolato, o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali (articolo 212 del D.Lgs. 152/2006) per le seguenti categorie:
 - Categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi";
 - Categoria 9 "bonifica di siti contaminati";
- Iscrizione ovvero impegno alla presentazione della domanda di iscrizione entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura competente per la prestazione;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, i predetti requisiti professionali devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento o consorzio.

In ogni caso, in fase di esecuzione del contratto, il concessionario dovrà essere in possesso di tutte le iscrizioni, permessi o quant'altro necessario alla regolare esecuzione del servizio a regola d'arte. Nel caso in cui in corso di esecuzione, l'Amministrazione rilevasse la mancanza di qualunque requisito che non dovesse permettere il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla immediata risoluzione del contratto con

incameramento della cauzione. L'incameramento della cauzione non rileva al fine della contestazione di eventuali ulteriori danni.

7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

- Possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

- Aver svolto con esito positivo, negli ultimi tre anni (2022-2023-2024) perlomeno un servizio di valore almeno pari a € 60.000,00, a favore di Enti locali/amministrazioni, nel settore di attività della concessione oggetto di affidamento.
- Possesso di certificazione di Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001.

7.4 - Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento del servizio

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che il concessionario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento.

Il concessionario, pertanto, dovrà essere dotato di una "struttura operativa", ovvero, dovrà dotarsi di "struttura operativa" entro la data di avvio del servizio, avendo, a tal riguardo, presentato impegno a provvedere già in sede di gara, con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione.

In forma sintetica la "struttura operativa" a disposizione del concessionario, dovrà essere dotata o dotarsi di quanto sotto riportato:

a) n. 1 numero verde – requisito minimo di base

Numero verde dedicato in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, al quale potranno essere richiesti direttamente gli interventi dalla Polizia Locale e/o dagli altri organi di polizia.

b) n. 1 centro logistico operativo (CLO) – requisito minimo di base

Organo operativo, deputato, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l'intervento o attivando i competenti veicoli polifunzionali attrezzati. In ogni caso, devono essere rispettate le tempistiche di intervento di cui all'art. 2 del presente Capitolato. Il concessionario del servizio, in caso di necessità, qualora non sia sufficiente l'intervento del mezzo polifunzionale, dovrà attivare e far giungere sul luogo ulteriori mezzi d'opera, o macchine operatrici o carro attrezzi per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del sinistro. Il centro logistico operativo dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno con sede entro un raggio di km 30 dalla sede municipale di Nembro.

c) n. 2 veicoli polifunzionali attrezzati (VPA) – requisito minimo di base

veicoli operativi attrezzati e deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.

d) area di deposito dei rifiuti – requisito minimo di base

avere in disponibilità un'area di deposito dei rifiuti coerentemente a quanto previsto dall'art. 230 del d.lgs 152/2006 e smi; tale area deve essere in disponibilità dell'impresa concessionaria attraverso titolo di possesso avente durata pari almeno alla durata del servizio oggetto di concessione ed i materiali ivi depositati devono essere mantenuti allo scopo di valutazioni della stazione appaltante per un periodo di almeno 30 gg. La ditta è altresì tenuta alle successive fasi di avvio dei rifiuti ad impianti autorizzati conformemente alle vigenti disposizioni in termini di gestione rifiuti. In alternativa, avere a disposizione

un impianto di stoccaggio (messa in riserva e deposito preliminare) dei rifiuti autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di gestione rifiuti.

e) veicoli operativi specifici (VOS)

Sono tali i mezzi d'opera o le macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o lavaggio strada, ecc.) specifiche per quegli interventi di rimessa in sicurezza e pulizia non eseguibili solo con i veicoli di cui alla lettera c), quali, ad esempio, i gravi sversamenti di olii minerali/sintetici/idraulici o le perdite di carico di grossa entità.

Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio ma il Concessionario, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere rapidamente sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per il tipo di intervento, sempre senza oneri per l'Amministrazione concedente.

f) ufficio per la gestione amministrativa degli interventi

Ufficio con il quale l'Amministrazione concedente si interfacerà con il Concessionario per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.)

g) un numero adeguato di operatori, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il personale impiegato dovrà essere dotato dei seguenti ulteriori requisiti specifici:

- attestato di frequenza per Addetto Antincendio (livello rischio medio)
- attestato di frequenza per Addetto al Primo Soccorso (livello medio);
- attestato di frequenza per Preposti addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare;
- attestato di frequenza per Operatori addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare.

Il concorrente non in possesso dei requisiti minimi di base per la partecipazione di cui ai punti a), b), c) e d), verrà escluso dalla partecipazione. Nel caso in cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà alla sua revoca ed alla segnalazione del fatto ad ANAC per i provvedimenti di sua competenza, nonché ad adottare eventuali azioni di rivalsa.

7.5 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione al Concessionario

Il concessionario dovrà garantire il servizio assicurando la tipologia di interventi previsti dal servizio mediante l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e/o accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, in condizioni di assoluta sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Nembro.

Tutti i mezzi impiegati per le operazioni di ripristino post incidente dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro dell'intervento.

Ogni mezzo utilizzato dovrà, inoltre, avere in dotazione:

- a) la segnaletica necessaria per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;
- b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
- c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);

- d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale.
- e) segnaletica temporanea per la segnalazione del sinistro/sversamento per l'incolumità degli utenti della strada.

7.6 - Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della concessione, l'impresa concessionaria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente Capitolato. All'uopo, l'Amministrazione potrà effettuare verifiche, controlli e richiedere documenti, per appurare la persistenza della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 8 – Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

Le modalità di partecipazione alla gara e di aggiudicazione sono disciplinate dagli atti del procedimento di gara.

In considerazione della natura dell'oggetto del contratto, la scelta del concessionario dovrà avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione Comunale e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo i criteri sotto riportati.

Ai fini della valutazione della proposta del concorrente, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati in ordine decrescente di importanza (art. 108, comma 8, D.lgs. 36/2023):

1. Organizzazione della struttura e modalità operative di intervento (max 40 punti):

- 1.1 Numero di linee telefoniche dedicate ulteriori a quella prevista quale requisito minimo obbligatorio di cui all'art. 7.4 (5 punti per ogni linea dedicata aggiuntiva fino a un max di 20 punti)
- 1.2 Numero dei centri logistici operativi CLO ulteriori rispetto a quello previsto quale requisito minimo obbligatorio di cui all'art. 7.4 (5 punti per ogni CLO fino ad un max di 20 punti)

2. Numero e caratteristiche dei veicoli e altre attrezzature (max 35 punti)

- 2.1 Numero dei veicoli polifunzionali VPA ulteriori rispetto a quelli previsti quale requisito minimo obbligatorio, di cui all'art. 7.4 (5 punti per ogni veicolo fino ad un max di 20 punti)
- 2.2 Proprietà o piena ed esclusiva disponibilità di veicoli operativi specifici VOS non richiesti come requisito minimo di base nel capitolato (5 punti per ogni veicolo fino ad un max di 15 punti)

3. Elementi preferenziali (max 25 punti):

- 3.1 Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo stabilito: max 15 punti;
- 3.2 Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, complementari e funzionali al perseguimento della sicurezza stradale, senza costo alcuno per il Comune di Nembro e per il cittadino, inclusa formazione e sensibilizzazione di operatori e utenti della strada in materia di infortunistica stradale (convegni, lectio magistralis, corsi): max 5 punti;
- 3.3 Attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono nel territorio comunale, conferimento nei centri di raccolta e successiva demolizione, senza costo alcuno per la P.A.: 1 punto per ogni veicolo fino ad un max di 3 punti;
- 3.4 attività di spostamento tecnico dei veicoli ex art. 159 C.d.S.: max punti 2 (fino a 5 veicoli spostati all'anno: punti 1, fino a 10 veicoli spostati all'anno: punti 2).

Ai fini dell'aggiudicazione della concessione, nel caso di due o più offerte aventi uguale punteggio complessivo, si procederà al sorteggio fra le stesse.

Art. 9 – Garanzia a corredo dell’offerta - Garanzia definitiva

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., corrispondente al 2% dell'importo a base di gara stimato in €. 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA nella misura di legge; la cauzione provvisoria del 2%, dovrà essere pertanto pari ad euro 1.200,00 (milleduecento/00).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione; la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva.

Con riguardo alle riduzioni delle garanzie a corredo dell'offerta si fa rinvio a quanto stabilito all'art. 106 comma 8 del codice contratti.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice devono essere conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193.

Il concessionario deve presentare, prima della sottoscrizione del contratto ovvero prima dell'inizio del servizio, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, garanzia definitiva nel termine e con le modalità prescritte dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, nella misura del 10% dell'importo stimato del servizio posto a base di gara (€ 60.000,00).

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui alla convenzione.

La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio della buona esecuzione del servizio.

In caso di proroga del contratto, il concessionario è tenuto a reiterare la cauzione definitiva mediante costituzione di nuova garanzia ovvero mediante proroga dei termini di validità della cauzione prestata per l'avvio del contratto di concessione originario.

Art. 10 – Responsabilità e assicurazione

Il concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone nell'esecuzione del contratto anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivanti ai sensi di legge dall'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

Il Concessionario risponde altresì in via esclusiva dei danni da chiunque subiti all'interno dell'area di cantiere, in quanto unico custode dello stesso.

A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, al Concessionario è fatto obbligo di stipulare, a copertura degli eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto, apposita polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) dedicata in via esclusiva al presente contratto, con primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a persone e a cose, senza limite annuo, con una validità non inferiore alla durata del contratto. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata ed avente le caratteristiche minime di cui al comma che precede, mediante idonea appendice che espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni previste dal presente contratto, a favore del Comune di Nembro, precisando che il massimale per sinistro non è inferiore all'importo sopra indicato e che non vi sono limiti annui.

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta e deve essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata dell'appalto.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti, in ogni caso, non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto ovvero prima dell'inizio del servizio, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. Inoltre, copia delle quietanze attestanti la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto dovranno essere consegnate su richiesta dalla Stazione Appaltante. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 11 - Obblighi a carico del concessionario

Il Comune di Nembro, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Il concessionario è obbligato ad eseguire la concessione secondo il disposto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità alle migliorie offerte in sede di gara.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro la tempistica di cui all'art. 2, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata oggettiva impossibilità.

In particolare, il Concessionario:

a) deve disporre, all'atto dell'avvio del servizio, di un presidio attivo (ossia della centrale operativa di cui all'art. 7.4, 3° capoverso, lett. a), con linea dedicata e/o numero verde, in servizio 24 ore su 24, e disponibile 365 giorni l'anno (quindi festivi compresi), che assicuri tempestivi tempi di risposta alle chiamate di intervento con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale;

b) deve inoltre disporre, all'atto dell'avvio del servizio, di almeno una struttura operativa attiva (ossia di almeno un centro logistico operativo di cui all'art. 7.4, 3° capoverso, lett. b), e di almeno 2 veicoli polifunzionali attrezzati attivo (vedi art. 7.4, 3° capoverso, lett. c), deputati alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, con solerzia e tempestività 365 giorni l'anno, festivi compresi, 24 ore su 24, con tempi di arrivo non superiori a quelli indicati all'art. 2 dall'attivazione mediante chiamata al numero di cui al punto a) che precede, salvo casi di motivata e comprovata oggettiva impossibilità. Il concessionario è tenuto a fornire all'Amministrazione comunale, all'atto dell'avvio della concessione, la mappatura delle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, nonché copia dei libretti dei due veicoli polifunzionali di cui dispone.

c) deve predisporre, per ciascun intervento, apposite comunicazioni di avvio e di avvenuta esecuzione. In particolare, per ciascun intervento, il Concessionario dovrà inviare al Referente dell'Amministrazione una e-mail indicando l'orario della richiesta e l'orario di arrivo in loco degli operatori;

d) per ogni intervento eseguito dovrà inviare al Referente dell'Amministrazione, una comunicazione, tramite e-mail, di conferma del completamento dei lavori di ripristino, indicando l'orario di fine intervento, il materiale eventualmente asportato e il luogo del deposito;

e) realizzare una banca dati, con decorrenza dall'inizio del contratto di concessione, con tutte le informazioni relative ad ogni singolo intervento effettuato. In particolare, per ogni intervento dovrà essere predisposta, entro le ore 24 del primo giorno lavorativo successivo alla data di intervento stesso, una scheda contenente:

1) Informazioni sulla localizzazione dell'intervento:

- data e ora della chiamata
- luogo dell'intervento
- data e ora d'inizio dell'intervento
- data e ora di fine intervento

2) Informazioni sulla tipologia dell'intervento:

- le foto prima e dopo l'intervento
- la descrizione dell'intervento effettuato (sintetica descrizione delle operazioni di ripristino effettuate)

3) In caso di incidente stradale:

- il numero di veicoli coinvolti
- le targhe dei veicoli coinvolti

4) la compagnia di assicurazione del danneggiante

5) gli estremi e l'importo della fattura emessa e la data in cui è stata quietanzata. In ogni caso il concessionario aggiorna annualmente, entro l'ultimo giorno del mese di gennaio, i dati relativi alle fatture

quietanzate dalle Compagnie assicurative con riferimento ai sinistri dell'anno precedente già inseriti in banca dati come suindicato.

Per gli incidenti più gravi l'Amministrazione potrà richiedere al concessionario specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o da consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

La banca dati dovrà consentire l'accesso, tramite identificativo e password, a tutti i componenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Nembro ed eventualmente ad altri soggetti che saranno indicati successivamente dal Responsabile Unico del Progetto.

f) è obbligato alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. come indicato al successivo art. 12.

g) sarà tenuto, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, a comunicare il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio e/o del responsabile del servizio, unico referente per l'Amministrazione comunale. Tutte le comunicazioni/segnalazioni saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate al concessionario ai sensi e per gli effetti di legge.

Il concessionario del servizio è, inoltre, obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune di Nembro circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Le parti concorderanno un calendario di incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.

Art. 12 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, è obbligata alla gestione, controllo, stoccaggio, trasporto e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente o altro evento (ad es. perdita di carico), conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i. con conseguente trasmissione dei formulari debitamente compilati e sottoscritti dall'impianto ricevente alla Stazione Appaltante (e/o copia – anche informatica – degli avvenuti adempimenti in materia di movimento rifiuti) entro 10 giorni dall'intervento.

Art. 13 – Organico del Concessionario

Il Concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

Il Concessionario dovrà avvalersi di personale professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi in termini di efficacia e di tempestività degli interventi.

L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.

Il personale deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

Per il personale che risulti non adeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio di impiego, l'Amministrazione comunale procederà alle dovute segnalazioni e, nei casi più gravi, alla richiesta di sostituzione che dovrà avvenire prontamente.

Art. 14 – Obblighi verso il personale dipendente

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione è: CCNL Settore del terziario della distribuzione e dei servizi, individuato sulla base di quanto indicato nella tabella, elaborata dal CNEL, di collegamento tra codice ATECO (81.29.91) e CCNL, tenuto conto della prevalenza di attività della presente concessione.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art 110 del citato D. Lgs. 36/2023.

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Comune di Nembro ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri enti.

Il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto o del sub-contratto.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento del Comune di Nembro (https://www.comune.nembro.bg.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/galleries/documenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/2023_Codice_di_comportamento.pdf) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (<https://www.comune.nembro.bg.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/index.html>).

Art. 15 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 16 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, in caso di imprevedibile urgenza e/o necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, nelle more della stipulazione del contratto, previ in ogni caso

gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge, la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 9 e la presentazione della polizza assicurativa di cui all'art. 10 del presente Capitolato. Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Art. 17 – Sospensione dei servizi

Il Concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa grave. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 18 – Subappalto – Sub-contratto

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 188 e 119 del D.lgs. 36/2023.

Art. 19 - Controlli

Per tutta la durata della concessione e dell'affidamento del servizio di ripristino di cui trattasi, il concessionario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente capitolato speciale; a tal fine l'Amministrazione comunale potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale del Comando Polizia Locale o altra forza di Polizia intervenuta sul sinistro.

Art. 20 - Richiami e diffide in corso d'esecuzione - Penali

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate, su proposta del Referente dell'Amministrazione o dell'Ufficio competente, dal Responsabile del Procedimento. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1. il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A.R.;
2. la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC); in caso di malfunzionamento della linea internet, sarà possibile l'invio a mezzo di raccomandata A.R. entro e non oltre le 48 ore sopra previste, previa comunicazione telefonica alla Stazione Appaltante;
3. il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4. in assenza di giustificazioni o qualora le stesse non risultassero idonee a dimostrare l'assenza di colpa del concessionario si applicherà la penale prevista per il caso di specie;
5. in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente si avvarrà dell'incameramento anche parziale della fidejussione. In tale caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione. In caso di escussione in tutto o in parte della garanzia, l'integrazione della stessa da parte del concessionario deve avvenire nel termine di 15 giorni.

L'applicazione delle penali avverrà secondo i seguenti criteri:

Descrizione	Penalità
a) ritardo sui tempi di intervento rispetto a quelli previsti all'art. 2 del presente Capitolato ed eventualmente migliorati nell'offerta tecnica, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a cura del Concessionario	L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità: - alla prima infrazione, contestazione formale; - alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00; - alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00; - alla quarta infrazione applicazione di una penale pari ad € 2.000,00 - qualora si dovesse verificare un quinto ritardo, questa Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno
b) effettuazione del servizio senza rispettare le indicazioni fornite dagli organi di polizia stradale presenti sulla sede stradale interessata dal sinistro	L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità: - alla prima infrazione, contestazione formale; [valutare se per il caso specifico è necessario partire subito con l'applicazione di penale] - alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00; - alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00; - alla quarta infrazione applicazione di una penale pari ad € 2.000,00 - qualora si dovesse verificare una quinta infrazione, questa Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno
c) utilizzo di materiale/attrezzature non conformi alle specifiche del presente capitolato, senza pregiudizio alla salute/sicurezza delle persone/cose	L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità: - alla prima infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00; - alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00; - alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 2.000,00 - qualora si dovesse verificare una quarta infrazione, questa Amministrazione comunale potrà procedere

	alla risoluzione del contratto in danno
d) utilizzo di materiale/attrezzature non conformi alle specifiche del presente capitolato, con pregiudizio alla salute/sicurezza delle persone/cose	Risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 21 per grave inadempimento
e) mancata riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti dei manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali danneggiate da incidenti stradali, superiore a 3 (tre) mesi, come da art. 2 punto F	L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità: - alla prima infrazione, contestazione formale; - alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00; - alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00; - alla quarta infrazione applicazione di una penale pari ad € 2.000,00 - qualora si dovesse verificare una quinta infrazione, questa Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno.
f) mancata messa a disposizione/mancato funzionamento accertato di un presidio in servizio 24 ore su 24, per n. 365 giorni l'anno, attraverso apposita utenza telefonica a cui potranno rivolgersi gli utenti della strada, la Polizia locale, le forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale comunale	L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità: - alla prima infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00; - alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 2.000,00; - qualora si dovesse verificare una terza infrazione, questa Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno
g) mancata o parziale realizzazione della banca dati ovvero mancato invio dei dati o dei report, ovvero impossibilità all'accesso alla banca dati, di cui all'art. 11, lett. e)	penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, calcolato a partire dalla data in cui si è verificato l'inadempimento sino al giorno antecedente la data in cui viene eseguita/completata la prestazione a regola d'arte
h) mancata ricostituzione della cauzione in caso di applicazione delle penali	Risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 21 per grave inadempimento

Le penali non potranno, comunque, essere di importo complessivamente superiore al 10% del valore complessivo del contratto. Nel caso in cui si superasse tale valore, l'Amministrazione procederà a risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere portate a termine, nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.

L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo. In tal caso il Concessionario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 – Revoca – Risoluzione - Recesso

Revoca della concessione

Si procederà a revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Risoluzione

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per grave inadempimento del concessionario del servizio, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
 - totale o parziale cessione del contratto di concessione;
 - liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
 - inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
 - applicazione di penali in numero superiore a quanto indicato al precedente art. 20 o di valore complessivamente superiore al 10% del valore del contratto;
 - utilizzo di materiale/attrezzature non conformi alle specifiche del presente capitolato, o **con pregiudizio** alla salute/sicurezza delle persone/cose;
 - mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Nembro;
 - accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
 - mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla concessione oggetto del presente capitolato;
 - mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse, decorso 15 (quindici) giorni di cui al precedente art. 20, punto 5);
 - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
 - il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al Concessionario, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023;
 - il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei requisiti di idoneità professionale relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente ovvero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie:
 - Categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi",
 - Categoria 9 "bonifica di siti contaminati",
- nonché di tutte le ulteriori iscrizioni, permessi o quant'altro necessario alla regolare esecuzione del servizio a regola d'arte;
- il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*);
 - il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del concessionario entro sei ore dalla chiamata (ferme restando le penali disciplinate al precedente articolo 20);

- nel caso in cui il concessionario del servizio, nel termine assegnatogli dal Comune di Nembro, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio.

L'effetto risolutorio opererà nel momento in cui il concessionario riceverà la comunicazione dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della presente clausola. In tal caso l'Amministrazione avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi del servizio.

La Stazione appaltante può inoltre risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, qualora siano soddisfatte una o più delle condizioni indicate all'art. 190 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità ivi individuate.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, salvi i casi in cui sia necessario, su disposizione dell'Amministrazione Comunale, assicurare la continuità del servizio fino all'individuazione del nuovo concessionario. In questi casi, il concessionario è obbligato a proseguire il servizio alle condizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

Il Concessionario, previa presentazione di documentazione probatoria, non potrà essere considerato inadempiente al rispetto degli obblighi contrattuali sanciti, qualora nella circostanza di tempo e di luogo del richiesto intervento, la mancata ottemperanza a tali obblighi, sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.

In ogni caso il Comune potrà effettuare gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qualvolta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o inadempienze agli obblighi contrattuali, alle disposizioni di legge e dei regolamenti o irregolarità di qualsiasi natura.

Il contratto si risolve previo provvedimento motivato e comunicazione dell'inizio del procedimento.

Si conviene come unica formalità preliminare della risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti, se ricorre la fattispecie.

In tutti i casi, la risoluzione del contratto è comunicata con posta elettronica certificata (pec) ovvero raccomandata R.R..

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Recesso

Il Comune di Nembro si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

L'Amministrazione può inoltre recedere dal contratto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse;
- per causa di forza maggiore.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto a trattare direttamente l'incasso dei crediti dalle Compagnie assicurative e/o danneggianti relativi ai servizi prestati, purché correttamente eseguiti fino alla data del recesso. E' escluso ogni ulteriore compenso.

Art. 22 – Divieti

E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui sorgano controversie giudiziali o stragiudiziali;
- cedere il contratto: è fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 189 del Codice dei contratti;
- procedere mediante subappalto non autorizzato.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal nuovo affidamento e il risarcimento del danno.

Art. 23 - Codice di comportamento

Il Contraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), nonché dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nembro, richiamato all'art. 14, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi.

Art. 24 - Foro competente

Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto al Contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stesso.

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente è quello di Bergamo.

Art. 25 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bergamo.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 26 - Spese contrattuali e registrazione

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

Art. 27 - Riservatezza

Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà al Comune, agli Organi di polizia e alle Compagnie di assicurazione la possibilità di consultazione della propria "banca dati", eventualmente con modalità telematica, garantendo un accesso protetto da procedura di login e password, nel rispetto delle norme per la tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti nelle operazioni (D.Lgs. 196/2003).

Il concessionario, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei principi ivi previsti artt. 10 e 23, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione comunale.

I dati forniti dal concessionario sono trattati dall'Amministrazione comunale esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto.

Art. 28 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di ambiente e di contratti pubblici, al Codice della Strada ed alla disciplina in materia di salute e sicurezza.

Nembro, lì 14/04/2025

Il Responsabile unico del procedimento
geom. Daniela FACHERIS